

**DELIBERA N. 162 /22/CONS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONCERNENTE LA  
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A  
BANDA LARGA NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE SOCIALE ED  
ECONOMICA ALLA SOCIETÀ**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, *recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 96, comma 1, del Codice disciplina la disponibilità del servizio universale ossia la disponibilità, in postazione fissa, di un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale e, in particolare, prevede che l’Autorità possa “*imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 94, comma 1, del Codice “*Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma*”. Al successivo comma 2, il Codice prevede che “*l’Autorità può assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 94, comma 3, del Codice “*L’Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per*

*la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5<sup>1</sup> al Codice<sup>1</sup>;*

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla definizione del perimetro del “servizio di accesso adeguato a internet a banda larga” al fine di garantire la larghezza di banda indispensabile per la partecipazione sociale ed economica alla società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. È avviato il procedimento concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, ai sensi dell’art. 94, comma 3, del Codice.
2. I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell’Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in uscita e in ingresso, nonché per lo svolgimento della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento. I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
3. I soggetti interessati possono fare pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell’Autorità, le prime considerazioni in relazione all’oggetto del procedimento, all’indirizzo di posta

---

<sup>1</sup> Allegato 5 al Codice, recante “*Insieme minimo di servizi che il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di supportare ai sensi dell’articolo 94 comma 3*” 1) e-mail; 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni; 3) strumenti basilari online di istruzione e formazione; 4) stampa o notizie online; 5) ordini o acquisti online di beni o servizi; 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; 7) reti professionali; 8) servizi bancari online; 9) utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale; 10) media sociali e messaggeria istantanea; 11) chiamate e videochiamate (qualità standard).

elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), all'attenzione del responsabile del procedimento.

4. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca de Gennaro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba